



Tribunale di Venezia

Sezione del riesame e delle misure di prevenzione

Decreto di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19.4.2016

letti gli atti ed in particolare :

quelli prodotti dalle difese in sede di domanda di ammissione del credito,
quelli prodotti dal pubblico ministero nonché preso atto delle tesi assunte
dei terzi creditori manifestate sia attraverso memorie che in sede di
udienza e comunque in contraddittorio con il PM, anche a seguito delle
produzioni accusatorie;

o s s e r v a

11 criteri generali di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 159 del 2011

I crediti di cui i terzi hanno chiesto il riconoscimento afferiscono a due
distinte situazioni: alcuni di questi ed anzi la maggior parte è relativa ad
obbligazioni assistite da ipoteca mentre altre sono garantite da privilegio
ed altre ancora sono prive di cause legittime di prelazione.

Sull'an

Và innanzitutto anticipato che l'onere della prova per l'intera procedura
grava sul terzo creditore.

Hanno osservato, al riguardo, le Sezioni Unite con la sentenza 10532 del
7.5.2013 che:

*quanto al procedimento di ammissione del credito - di natura tipicamente
concorsuale -, il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 159 del 2011 (artt. 52 e
58) conferma l'intento legislativo di risolvere - almeno tendenzialmente - in
modo complessivamente unitario le multiformi vicende normative relative
alle misure di prevenzione patrimoniali. L'ammissione è subordinata,
unitamente all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del*

credito, alla ricorrenza della condizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. b), vale a dire che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentante. Ed, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Va rilevato che con tale ultima disposizione il legislatore fissa dei parametri di giudizio di cui il giudice deve tener conto al momento della valutazione probatoria. Tali parametri sono obbligatori, ma non sono ne' esclusivi, ne' vincolanti. In altri termini, il giudice deve obbligatoriamente tener conto di tali parametri, ma può considerare altri parametri non menzionati dal legislatore, e può anche motivatamente disattendere i parametri indicati dal legislatore. In sostanza, il legislatore impone al giudice un parziale protocollo logico nel ragionamento probatorio. Va poi aggiunto che le nuove norme, e quelle richiamate, non contengono visioni espresse in termini di prova; vale a dire, a chi spetti provare la buona fede e l'affidamento incolpevole. Deve ritenersi che l'elaborazione giurisprudenziale negli anni maturata, soprattutto nell'ambito penale, e la veste sostanziale di attore nel procedimento giurisdizionale di ammissione, che assume il creditore, convergano nell'addossare a quest'ultimo la prova positiva delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito. Tale conclusione è conforme al canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi). Si suppone che il legislatore razionale - quando emana una legge - conosca il diritto vivente. Ora, se il legislatore nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l'approdo interpretativo della giurisprudenza, vuoi dire che le recepisce, cioè le fa normativamente proprie. Di conseguenza è indiscutibile che, nel giudizio per l'ammissione del credito garantito da ipoteca allo stato passivo, grava sul creditore l'onere della prova della sua buona fede.

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la buona fede in un'ipotesi di credito vantato da istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario nella consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato nel contratto di acquisto dell'immobile non era quello reale e che la garanzia era stata fornita mediante operazione in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio). (Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015 - dep. 14/10/2015, P.G. in proc. Di Giacomo, Rv. 264655).

IL CASO.it
Quanto agli elementi essenziali oggetto della prova per poter ottenere il riconoscimento del proprio diritto di credito o di garanzia reale il terzo deve dimostrare nell'ordine che :

a) il suo diritto di credito abbia data certa anteriore al sequestro. Se il creditore non dimostra questo, è costituito automaticamente in colpa "ipso iure" e non si procede ad ulteriori verifiche degli altri titoli poiché questo requisito ha carattere assorbente e preliminare.

b) Verificato questo requisito occorre - poi - che il credito vantato dal terzo **non sia strumentale all'attività illecita** e nel caso in cui ciò sia avvenuto il creditore istante, se intende ottenere il riconoscimento del suo diritto (per i requisiti di strumentalità in termini di corrispondenza temporale fra l' insorgenza del reato e l'accertata pericolosità sociale vedi Cass. 4084/2014), deve ulteriormente dimostrare:

c) di aver ignorato, in buona fede, l'esistenza di questo nesso di strumentalità.

Già in precedenza la giurisprudenza aveva affermato che spettava al creditore fornire la dimostrazione del proprio affidamento incolpevole (R.V. 236364, 253827, 250910 e Corte Costituzionale sentenza n. 1 del 1997).

Il tema è comunque stato sviscerato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite civili: sentenza numero 10532 del 7 maggio 2013 R.V. 626570 sopra ricordata .

Per quanto, in particolare, attiene al requisito della buona fede quest'ultima deve essere provata ex art 52 comma terzo del Decreto citato valutando :

le condizioni delle parti,

i rapporti personali e patrimoniali fra le stesse ;

il tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività;

la sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, dalle dimensioni degli stessi.

Quelli elencati sono parametri obbligatori, ma non esclusivi, né in assoluto vincolanti (Cass. 10770/2015)

In altri termini il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e tale indagine deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio, per aver notevolmente trascurato gli obblighi derivanti dalla stessa legge (ex artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 del codice civile), ovvero per non aver osservato le comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (Cassazione 325247/2015).

Così, sotto questo profilo, non può dirsi realizzata in buona fede un'operazione bancaria certamente vantaggiosa e garantita per l'istituto sotto il profilo economico, ma effettuata nella consapevolezza della evidente opacità del contraente e, in definitiva, dell'alto rischio di collisione del privato e dell'interesse della banca con il prevalente interesse pubblico, specie in relazione alla manifesta eccessività dell'importo finanziato rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario, ovvero della definizione dell'operazione entro contesti locali territoriali di non rilevanti dimensioni o infine al profilo di soggetti da tempo rapporti con l'illecito .

L'elaborazione giurisprudenziale e la veste sostanziale di attore nel procedimento giurisdizionale di ammissione convergono nell'addossare al creditore bancario la prova positiva delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito (sempre Cassazione citata).

Và inoltre ribadita la prevalenza dell'interesse pubblico all'apprensione del bene confiscato ogni volta non si dimostri, in modo rigoroso, l'affidamento incolpevole del titolare del diritto di garanzia.

Con riferimento agli istituti di credito, che costituiscono la categoria più frequente di terzo, deve valutarsi evidentemente il rispetto delle norme di buona prassi bancaria in materia, oltre che del disposto del Decreto numero 231 del 2007 e della legge 197 del 1991.

d) Nel caso in cui, in particolare, sia intervenuta una cessione del credito, i predetti requisiti devono sussistere sia in capo all'originario creditore ipotecario e sia in capo l'eventuale acquirente (Cass. sezione seconda sentenza numero 38821/ 2015 R.V. 264831).

Nel caso in cui difetti la documentazione relativa al rapporto fra cedente e cessionario e gli atti contengano le necessarie indicazioni ed il giudice ritenga la suddetta documentazione insufficiente, previa attivazione del contraddittorio, può alternativamente o assumere direttamente informazioni o chiedere ulteriori precisazioni e documentazione all'istante ex art 666 CPP (Cassazione n.28839/2015)

In buona sostanza il creditore istante - "Istituto bancario" - è gravato dall'esistenza di un onere di prova con riferimento al requisito della buona fede ed un tale onere assume un connotato di particolare pregnanza lì dove l'Istituto istante abbia affidato la sua difesa - sul punto - solo alla natura cartolare o documentale della pratica creditizia quale unica prova del proprio affidamento .

Nel merito di quanto specifico controllo ci si è concentrati, in principalità, sui seguenti aspetti **macroscopici** .

- Violazione dei criteri di prudenza indicati dalla Banca d'Italia.
- La circostanza che il vero soggetto destinatario del mutuo fosse diverso da quello apparente.

- Incompletezza della pratica di mutuo ed in particolare assenza della perizia sul valore del bene, assenza della scheda di rating, errori materiali e di calcolo nella valutazione della capacità reddituale, istruttoria carente, lacunosa, errata o superficiale, presenza di documentazione lavorativa contraddittoria e/o datata e non attuale, valutazione del rischio "corretta" dalla stipulazione di assicurazioni e comunque erronea con riferimento alla solvibilità o valutazione del rischio.

Sotto questo specifico profilo deve essere considerata con estrema cautela l'eventuale osservazione "istruttoria" secondo la quale l'imposizione di una polizza assicurativa "sanerebbe" una valutazione non del tutto positiva della capacità di indebitamento perché in questi casi la restituzione al creditore dell'importo finanziato non dipenderebbe dal merito del consumatore ma da altri fattori esterni ed estranei al c. d merito creditizio riconducibile a terzi estranei al rapporto fondamentale.

- Esistenza della pendenza di un procedimento penale a carico del direttore dell'istituto bancario istruttore della pratica per violazione dell'articolo 137 del Testo Unico Legge bancaria per mendacio interno quale elemento sintomatico di una violazione del patto di lealtà fra l'ente ed il suo dipendente e quindi di una valutazione non obiettiva del merito creditizio e del rischio .

Ed ancora:

- acquisizione giuridica dei beni immobili in capo a soggetti direttamente riconducibili al proposto in forza di un evidente e palese vincolo di parentela (moglie, genitori etc).
- La circostanza che il prezzo indicato per l'ottenimento del prestito non fosse reale, ovvero coprisse il 100% del valore dell'immobile senza idonee garanzie oppure la mancanza di una perizia di stima o la sua palese inattendibilità come già sopra ricordato.
- Accertamento che la rata fosse superiore alla possibile capacità restitutiva dell'apparente acquirente con il mancato rispetto di un corretto rapporto rata / reddito anche con riferimento alla particolare durata dei contratti di mutuo (25/30 anni).

Al riguardo vale ricordare le linee guida indicate dalla Banca d'Italia sul tema:

il mutuo non deve superare l'80% del valore dell'immobile;

la rata non deve superare un terzo del reddito disponibile.

Il superamento di tale norme prudenziali è certamente possibile lì dove – però - vengano assunte delle garanzie suppletive.

Vengono inoltre in rilievo:

- la constatazione che per superare il deficit reddituale vengano "consorziate" più soggetti tra loro non uniti da vincolo parentale ed apparentemente privi di qualunque legame anche solo territoriale o lavorativo così "costruendo a tavolino" una capacità restitutiva assolutamente teorica.
- La valutazione sulla esistenza di documentazione collegata, in modo frammentario, solo all'esistenza di buste paga, senza aver operato nessun controllo sulle società datrici di lavoro, talvolta già poste in liquidazione ed evidentemente evanescenti.
- Il non aver considerato il fatto che le società datrici di lavoro nonché, ovviamente, i lavoratori fossero collocati e residenti in altra Regione in uno con la riconducibilità delle società datrici di lavoro alla medesima od alle medesime compagini sociali: sempre le medesime.
- L'esistenza di lettere di assunzione non accompagnate dalla produzione di contratti a tempo indeterminato.
- L'assenza di controllo sulla regolarità della presenza nel territorio.
- L'acquisto di un immobile incongruo rispetto alla sede lavorativa dei mutuatari, distante centinaia di chilometri.
- Utilizzo di procure speciali in favore di terzi soggetti apparentemente estranei all'acquirente in contestualità con il contratto di mutuo: fatto questo noto per definizione all'Istituto bancario.
- Interventi nel pagamento delle rate da parte di terzi fin dall'inizio del rapporto.
- Andamento del conto corrente di riferimento del mutuo, anomalo ed evidentemente riferibile a terzi fin dall'inizio del rapporto.

- Esistenza di procure speciali coeve alla stipula di contratti di mutuo; accensione di conti correnti in contestualità alla concessione del mutuo chiusi dopo poche rate.
Inoltre e questa volta con riferimento alla vita del rapporto:
- l'esistenza di prove della titolarità occulta dei conti correnti in capo al terzo estraneo al rapporto .
- Il mancato accredito degli stipendi dei mutuanti in epoca immediatamente successiva alla stipula del contratto di mutuo nonché, più in generale, tutto quello che emerge dalle intercettazioni telefoniche avuto riguardo ai rapporti privilegiati fra Direttori ed esecutato.
- Alla esistenza di una iscrizione a carico dei direttori con attinenza alla perfetta consapevolezza che le rate scadute e non pagate dovessero essere versate dall'esecutato e quindi che fosse lui l'effettivo titolare del rapporto con la manifestazione di una aperta volontà di proteggerlo e favorirlo.

Si tratta, all'evidenza, di elementi tutti o quasi incidenti sulla fase pre-contrattuale e che sono suggestivi di una volontaria assunzione di operazioni che presentavano evidenti profili di rischio .

Tutti gli elementi sopra ricordati, in particolare, riconducono ad un momento, da considerarsi come assolutamente centrale, antecedente alla stipulazione del contratto di mutuo, anche se non mancano condotte palesemente infedeli e di vero e proprio favoreggiamento anche successivamente e nel corso del rapporto.

Il riferimento di carattere normativo è rappresentato dalla circolare della Banca d'Italia attuativa in materia di adeguata verifica della clientela dell'articolo 7 comma secondo del Decreto legislativo 21 novembre 2007 numero 231 adottata dal Governatore della Banca d'Italia il 3 aprile 2013.

In particolare risultano violati i criteri di valutazione concernenti il cliente di cui al capo A) nn.3 (comportamenti tenuti in occasione del compimento dell'operazione o di instaurazione del rapporto continuativo) " *ove vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria con particolare*

riguardo alla incompletezza o erroneità delle informazioni fornite dal cliente”.

Capo A) numero 4, avuto riguardo all'area geografica di interesse del cliente ove rilevano la residenza o sede ed il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari specie se ingiustificatamente distanti dalla sede o filiale del destinatario.

Capo B) numero 2 con riferimento alle modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo ove rilevano le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto che non richiedono la presenza fisica del cliente e non consentono la sua identificazione diretta da parte del destinatario. In particolare i rapporti instaurati, gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni.

Capo B) numero 3 per l'ammontare delle operazioni.

Capo B) numero 5 per la ragionevolezza del rapporto continuativo dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente.

Capo B) numero 6 l'area geografica di destinazione dei fondi e degli strumenti finanziari.

Risultano inoltre violati i parametri di verifica previsti dalla parte seconda sezione prima della citata circolare con riferimento alla identificazione dei clienti e dell'eventuale esecutore, alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo, alla verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; di acquisizione di informazioni sullo scopo del rapporto e soprattutto l'esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto (Pagg 14 e segg).

Qualora invece, si tratti di **semplici diritti di credito non assistiti da cause legittime di prelazione**, il creditore deve previamente escutere il restante patrimonio del proposto in modo tale che risulti che questo è insufficiente al soddisfacimento del credito.

- **Sul quantum**

Quasi tutti gli istituti hanno ritenuto di provare l'entità del proprio credito mediante l'attestazione prevista dall'articolo 50 del Testo Unico Bancario senza produrre né un piano di ammortamento né la ricostruzione storica dell'andamento del rapporto così precludendo alla Procedura qualunque controllo sulla legittimità e correttezza della quantificazione richiesta e dei pregressi pagamenti.

E' appena il caso di ricordare che per il costante orientamento anche di Legittimità il predetto certificato assume solo un valore indiziario ma non di prova (Cass. 27.1.2014 n. 1650 Cass. 3.5.2011 n. 9695, 18.5.2006 n. 11749).

In effetti il valore della certificazione prevista all'art. 50 TUB è circoscritta ai fini della procedura monitoria ma non è piena né valida ai fini dell'insinuazione al passivo in sede fallimentare . A maggior ragione nella presente procedura che è ispirata ad un rigore ancor maggiore se si pensa che la controparte di una tale procedura è rappresentata dall'interesse dello Stato all'apprensione piena dei beni del soggetto pericoloso .

2) Il caso concreto .

██████████ è stato condannato dal GUP di Venezia l'11 aprile 2014 nelle forme del giudizio abbreviato alla pena di anni sette mesi otto di reclusione con riferimento alla imputazione di cui al capo A), per aver promosso un'associazione a delinquere avente lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato, di falsità in atti pubblici e scritture private.

Inoltre, capo B) del reato previsto dall'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e a fine di profitto, compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di cittadini stranieri.

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato tale sentenza che risulta gravata da ricorso per Cassazione.

In ogni caso la sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituisce per la sua doppia conformità un elemento di valutazione ineludibile con riferimento all'attività delinquenziale del [REDACTED]

Sotto questo specifico profilo deve essere valorizzato il suo ruolo come ricavabile dall'imputazione sub A), in particolare gli si contesta di aver promosso l'associazione individuando i cittadini stranieri interessati ad ottenere il titolo abitativo all'ingresso o alla permanenza in Italia; stipulato o simulato la stipula di contratti di locazione necessari per preconstituire fittiziamente la condizione di idoneità alloggiativa in capo gli extracomunitari richiedenti che in realtà non dimoravano negli alloggi apparentemente locati, ovvero vi stazionavano per brevissimi frangenti in modo da ottenere fraudolentemente l'iscrizione di residenza; simulava contratti di comodato gratuito o di locazione degli immobili di fatto nella sua disponibilità per consentire agli apparenti comodatario o conduttori di indicarli falsamente quali i luoghi di residenza mettendo altresì a disposizione del gruppo le società di fatto riconducibili a "[REDACTED] sri". [REDACTED] sas", "[REDACTED] sas" per l'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro con conseguente fittizi contratti di assunzione.

Eguale al capo B la condotta specificatamente contestata al Pan riguarda l'aver posto nella disponibilità di clandestini un'idonea sistemazione abitativa residenziale sulla scorta di contratti di locazione contraffatti o comunque fittizi e simulati sempre con riferimento agli immobili posti nella sua disponibilità, così ingenerando nei funzionari preposti al rilascio dei titoli abilitativi il convincimento sulla fondatezza dei presupposti di legge. In questo contesto veniva altresì in rilievo il reclutamento di persone destinate alla prostituzione.

È quindi evidente e l'annotazione di polizia giudiziaria prodotta dal PM lo conferma ulteriormente, che gli immobili acquistati con i numerosi contratti di mutuo si ponevano in funzione strumentale all'attività illecita oltre che costituirne il frutto o il reimpiego tenuto conto del fatto che le rate di mutuo

- le stesse che venivano sollecitate dai funzionari bancari - onorate con liquidità provenienti dall'attività di introduzione clandestina.

Già si è detto che tale circostanza era certamente nota ai funzionari bancari.

L'ordinanza cautelare Gip 11 dicembre 2012 riconosceva già, a quella data, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla costituzione, nell'anno 2009, in uno degli appartamenti di via [REDACTED] 45 del [REDACTED] di una casa di appuntamenti occupato da prostitute cinesi.

Inoltre il provvedimento emesso il 14 ottobre 2014 dal tribunale della prevenzione di Venezia ha emesso in via definitiva un giudizio di pericolosità nei confronti del [REDACTED] proprio con riferimento alle fattispecie appena ricordate applicandogli la misura della confisca del citato patrimonio immobiliare.

Il PM il 3.3.2016 ha prodotto a sostegno della richiesta di non ammissione dei crediti avanzati dagli Istituti Bancari per difetto del requisito della buona fede: una informativa di PG nonché 3 certificazioni ex art. 335 CPP a carico di :

[REDACTED] Direttore di [REDACTED]

[REDACTED] Direttrice di [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED] Direttore [REDACTED] (già [REDACTED])

Tutti risultano indagati ex Art. 137 c. 2° TUB (Decreto n.385 del 1993) .

La norma recita :

[2. salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione ((presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari)) che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.]

Il primo nella sua qualità di direttore della Filiale di [redacted] di [redacted]

[redacted] ha istruito le pratiche di mutuo afferenti gli immobili siti in :

Ve Mestre via [redacted] piano 3 int.7

Ve Mestre [redacted] piano 3 int.8

Ve Mestre via [redacted] piano 4 int. 10

Ve Mestre via [redacted] piano 5 int. 11

Ve Mestre via [redacted] piano 6 int. 10

Ve Mestre via [redacted] piano 7° int.12

La seconda ha rivestito sia pure come Vice- direttrice il medesimo ruolo nella filiale di [redacted] della [redacted] per quanto attiene agli appartamenti situati in :

Ve Mestre via [redacted] piano 3° int.3

Ve Mestre [redacted] piano 3° int.4

Ve Mestre [redacted] piano terra

San Donà di Piave via [redacted] piano terra int. 2

Il terzo quale direttore dell'agenzia [redacted] ha dato l'assenso per la concessione di un finanziamento chirografario per una somma (residua) di 21.300 euro e quindi la sua posizione non ha incidenza sulla ammissione dei crediti garantiti da ipoteca immobiliare.

La fattispecie ipotizzata dal PM si compone di due condotte astrattamente ben distinte a seconda che il comportamento sleale del dipendente si sia manifestato prima o dopo la concessione del credito .

In ogni caso le intercettazioni il cui contenuto è stato riportato dal PM nell'annotazione resa dalla GdF nr.80067/2016 dell'1.3.2016 prodotta dal PM il successivo 3.3.2016 evidenziano in capo al [redacted] un atteggiamento che va oltre la mera connivenza, sia con riferimento alla conoscenza, che all'effettiva titolarità del mutuo (e quindi dell'acquisto) che è riferibile al [redacted] e non alla pletora di pestanome, tanto da impegnarsi (lui, il [redacted]) alla rimozione degli "warning" di allarme collegati alla morosità da parte dei simulati acquirenti (foglio 12 dell'informativa citata conversazione numero 5493 del 2 marzo 2012) fino a giungere ad affermare (17584 pagina 17) *".. che se non provvede (il [redacted] ai pagamenti ndr) lui (il [redacted] ndr)sarà costretto a dimettersi e ([redacted] ndr) non avrà più*

nessuno che lo protegge, perché se non paga le rate lui dovrà licenziarsi; [redacted] gli dice che non salterà nessuno".

Conversazione 1074 del 30 aprile 2012 pagina 19: [redacted] rassicura il [redacted] dicendogli di "stare tranquillo finché c'è lui che lo protegge".

Conversazione 22046 pagina 19: [redacted] [redacted] contatta il [redacted] per riferirgli che i mutui verranno vigilati e che lui scriverà che i ritardi sono dovuti a dei ritardi nei pagamenti da parte delle cooperative... Così prende tempo".

Un atteggiamento simile emerge anche dalle intercettazioni poste in essere a carico della Vice-direttrice [redacted] (pagg 49 e segg della citata informativa) che con messaggi vari sollecita al [redacted] il versamento di liquidità segnalando quali siano i mutui in sofferenza citando i nomi degli apparenti destinatari dei prestiti; e ciò a dimostrazione della sua piena conoscenza della esistenza di una vera e propria simulazione relativa dei contratti di acquisto (e quindi di mutuo) mediante l'interposizione fittizia di terzi "apparenti" .

Tali gli elementi in atti, dovendosi di contro valutare con altissimo grado di prudenza quanto dichiarato dal [redacted] nel corso dei suoi interrogatori in qualità di imputato con riferimento ai suoi rapporti personali ed in particolare alla circostanza che i medesimi Direttori sarebbero venuti a conoscenza della vera titolarità dei rapporti di mutuo in capo a lui, dopo la nascita dei rapporti, poiché priva di qualunque riscontro.

Orbene è opinione del Giudicante che se è vero che in questa fase di giudizio vengono in rilievo ai fini della valutazione della buona fede l'atteggiamento psicologico dei contraenti avuto riguardo "di regola"¹ (ma non solo), alla fase contrattuale e precontrattuale l'atteggiamento tenuto dei predetti Funzionari sia ben suggestivo e significativo di una comunanza di conoscenze e di intenti che si stenta a credere frutto di una improvvisa e solo successiva apprensione.

¹ Il riferimento è alla pag 7 § 6 della sentenza 2334/2015 Italimpianti.

In conclusione si rileva come, con riferimento alla tutela dei diritti reali di garanzia nei rapporti con i provvedimenti di prevenzione, la verifica della buona fede del terzo creditore debba essere fatta, di regola, in relazione al momento in cui il diritto sorge, nella specie nel momento in cui il contratto di mutuo è stato sottoscritto.

Non è da sottacere il fatto che quand'anche i funzionari bancari avessero "scoperto" la più ampia situazione di "irregolarità" del rapporto da essi in ipotetica buona fede autorizzato od assentito in ogni caso su di loro gravava il preciso dovere giuridico di segnalare con immediatezza al proprio Istituto quanto scoperto anche alla luce della disciplina regolamentare di cui alle circolari della Banca d'Italia su ricordate con riferimento ai doveri dell'Istituto bancario nei confronti dell'ente di vigilanza per quanto attiene all'andamento del rapporto .

Del resto la fattispecie penale sanzionatoria prevista all'art. 137 comma 2° TUB seconda parte non a caso punisce anche il mendacio interno successivo alla stipulazione del contratto bancario attraverso il riferimento alla possibilità del mutare delle " *condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso*",

Resta in ogni caso non superabile, rilevante e decisivo al fine della presente ricostruzione quanto rilevabile in termini di anomalie ed omissioni in sede di istruttoria del contratto di concessione del mutuo e cioè nel momento di nascita astratto del diritto : elementi su cui ci si concentrerà più avanti esaminando singolarmente le domande dei ricorrenti .

Alcune difese hanno contestato la possibilità di estendere all'Istituto bancario il fatto illecito posto in essere dal proprio dipendente.

Il Giudicante pur consapevole di affrontare un contraddittorio non a sé abituale nell'ambito di un procedimento di prevenzione non ha motivo per discostarsi dalla Giurisprudenza della Corte di Legittimità civile che segue nel senso che : "*La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli.* (Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013, Rv. 625668).

Nella parte motiva (pag.9) la Corte ricorda che :

la responsabilità della banca scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile

allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia comunque rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. 16.4.2009 n. 9027 e precedentemente Cass. 16.4.2008 n 6033).

E prosegue il collegio:

" il fondamento di tale disciplina è, da un lato, la scelta, di carattere squisitamente politico, di porre a carico dell'impresa, come componente dei costi dei rischi dell'attività economica, i danni cagionati da coloro della cui prestazione e se si avvale per il perseguimento della sua finalità di profitto.

Dall'altro soccorre l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi, in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificare il convincimento della corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale.

In ogni caso l'affermazione del difensore di [REDACTED] srl e di [REDACTED] secondo la quale " non è il singolo funzionario a decidere sulla erogazione del mutuo ma vi è un iter che si conclude con una manifestazione di volontà del rappresentante legale" non è in grado di mutare in nulla quanto fin qui affermato perché se il funzionario infedele occultando le notizie di cui era in possesso e alterando i dati dell'istruttoria o raccogliendoli in modo diverso da quanto previsto ha ingannato i propri organi di controllo, la Banca ne risponderà comunque con il suo patrimonio.

Se invece malgrado le anomalie istruttorie " i controllori" hanno consapevolmente deliberato l'operazione il risultato non sarà diverso.

Si tratta di una situazione che eventualmente assumerà rilievo - solo - negli eventuali rapporti di regresso fra la Banca ed il suo dipendente.

Tutto ciò premesso in punto di diritto può la presente indagine estendersi all'esame delle singole richieste.

IL GD

procede

all'esame delle domande di ammissione allo stato passivo indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere con indicazione delle eventuali cause di prelazione e quelli che ritiene di non ammettere in tutto o in parte esponendo sommariamente i motivi dell' esclusione:

Cron.1) ~~Eni~~ ~~Eni Nord~~ spa – massa ~~del~~

Il G.D.: Non riconosciuto il privilegio ex artt. 2772/2780 n. 4 c.c. non essendo individuato il bene su cui il creditore vanta la legittima causa di prelazione.

Non riconosciuto il privilegio erariale sugli aggi di riscossione in quanto credito proprio ed esclusivo del concessionario (e quindi esterno ed aggiuntivo rispetto all'obbligazione tributaria).

Amnesso in privilegio ex art. 2778 c.c. n. 18 per euro 20.606,21.

Amnesso, con riserva, in privilegio ex art. 2778 c.c. n. 18 per euro 133.737,52 pendendo ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Venezia.

Amnesso in privilegio ex art. 2778 c.c. n. 20 per euro 687,49.

Il tutto oltre interessi nella misura massima indicata dall'art. 52, co. 2 bis D.Lgs. 159/2011.

Escluso per euro 35.374,15 in quanto credito chirografario. Il creditore, infatti, non ha dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto ed il credito non è assistito da legittime cause di prelazione sui beni sequestrati al proposto.

Escluso per euro 4.958,49 quali interessi da rideterminarsi sugli importi ammessi in privilegio e nella misura massima indicata dall'art. 52, co. 2 bis D.Lgs. 159/2011.

Cron.2) [redacted] Spa – massa [redacted] di [redacted] nonché [redacted] (socio accomandatario)

Il G.D.: Escluso essendo inidoneo il certificato ex art. 50 Tub ai fini della prova del credito (Cass. 9695/2011 e Cass. 1650/2014). L'istante, non allega piano di ammortamento, il prospetto di calcolo degli interessi o altra apposita rendicontazione.

Si rileva, peraltro, che il certificato ex art. 50 Tub prodotto riporta importi diversi dalla domanda.

Cron. 3) [redacted] Spa – massa [redacted]

Il G.D.: Escluso poiché manca la prova che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Impossibile, stante la carenza documentale, verificare se l'istituto abbia correttamente valutato il merito creditizio del mutuatario e se, per l'effetto, il requisito di meritevolezza risulti integrato ab origine.

Comunque escluso essendo inidoneo il certificato ex art. 50 Tub ai fini della prova del credito (Cass. 9695/2011 e Cass. 1650/2014). L'istante, non allega piano di ammortamento, il prospetto di calcolo degli interessi o altra apposita rendicontazione.

Un ulteriore contributo decisivo, circa l'assenza del requisito di meritevolezza in costanza di contratto, giunge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il direttore [redacted] ed il [redacted] e la di lui moglie [redacted] (pagg. da 72 a 80 della produzione del PM) che, comprovano che l'esistenza di prove della titolarità occulta dei conti correnti in capo al [redacted] come fatto ben noto alla Banca.

4) **[redacted] Srl – massa [redacted] e [redacted]**

Il G.D.: Escluso, in via principale, in quanto manca l'annotazione della surrogazione ai sensi dell'art. 2843 CC e come da prevalente giurisprudenza tale mancata annotazione, stante la sua natura costitutiva, inibisce il riconoscimento del privilegio al surrogante.

Per l'effetto va considerato chirografo (non aziendale) e non avendo posto in essere atti esecutivi non può opporre il suo diritto allo Stato confiscante.

Si rileva, inoltre, che alcune rate non sono anteriori al provvedimento di sequestro (art 52 co. 1).

In ogni caso manca la prova che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. Su tal punto l'istante nulla evidenzia nell'insinuazione.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass.45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005)

Si segnala in ogni caso che:

- entrambi gli immobili erano stati acquistati con fidejussioni rilasciate da [redacted] e [redacted] (madre di [redacted]);
- dal fascicolo di PG emerge che il [redacted] amministratore di [redacted] conosceva le attività svolte da [redacted] si desume quindi che lo stesso conoscesse la circostanza che il credito fosse strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

5) **[redacted] Immobiliare Lampi – no massa**

Il G.D.: Escluso in quanto trattasi non di ragione creditoria di cui all'art. 52 co.1, Dlgs 159/2011 bensì dei frutti del bene maturati durante la gestione

dei beni sequestrati ed a seguito di revoca del sequestro da restituire all'avente diritto.

Credito prededucibile sorto nel corso del procedimento, liquido, esigibile e non contestato che non deve essere accertato secondo le modalità previste dagli art. 57,58 e 59 (art. 54 d.lgs. 159/11).

6) ~~XXXXXXXXXX~~ - massa ~~XXXXXXXXXX~~

Il G.D.: Escluso poiché manca la prova che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Impossibile, stante la carenza documentale, verificare se l'istituto abbia correttamente valutato il merito creditizio del mutuatario e se, per l'effetto, il requisito di meritevolezza risulti integrato ab origine.

Si segnala poi che dalla frammentaria documentazione allegata emerge, peraltro, la manifesta incapacità restitutoria della mutuataria e il superamento del rapporto rata/reddito di 1/3.

Comunque escluso essendo inidoneo il certificato ex art. 50 Tub ai fini della prova del credito (Cass. 9695/2011 e Cass. 1650/2014). L'istante, non allega piano di ammortamento, il prospetto di calcolo degli interessi o altra apposita rendicontazione.

7) ~~XXXXXXXXXX~~ - massa ~~XXXXXXXXXX~~

Il G.D.: Escluso per la parte chiesta in chirografo relativa alle spese condominiali ante sequestro, non avendo il creditore dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto.

Escluso per la parte chiesta in pre-deduzione in quanto credito sorto nel corso del procedimento, liquido, esigibile e non contestato e quindi non accertabile secondo le modalità previste dagli art. 57, 58 e 59 (art. 54 d.lgs. 159/11).

8) ~~XXXXXXXXXX~~ – no massa

Il G.D.: Escluso essendo la ragione creditoria estinta giusta provvedimento ANBSC il 17 febbraio 2016.

9) ~~XXXXXXXXXX~~ Srl – massa ~~XXXXXXXXXX~~

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

In particolare, dall'istruttoria della pratica di mutuo fornita dall'istante, emergono plurime anomalie.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della Banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili), mediante aggregazione dei redditi di tre soggetti diversi ed indicando nella pratica rating dati reddituali non supportati da prove documentali (ad esempio i Cud redditi 2009 di ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ riportano redditi netti non in linea con quanto indicato nel documento di sintesi rating fornito dall'istante);

- nei contratti di lavoro presenti per tutti e tre i soggetti viene indicata come sede di lavoro [redacted] con [redacted] (LO) Via [redacted] 2 e vengono indicati per gli stessi indirizzi della provincia di Lodi. Nel documento di sintesi rating, invece, per [redacted] e [redacted] vengono indicati come indirizzi di residenza "[redacted]" (immobili riconducibili a [redacted]). Si rappresenta, non da ultimo, che tutti e tre i soggetti hanno dichiarato alla PG di essere parte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede fisica di lavoro in provincia di Lodi e [redacted] dichiara di non aver mai risieduto a Venezia;

- tutti e tre i mutuatari sono soci lavoratori della stessa cooperativa [redacted] con sede legale e operativa in Milano.

- i soggetti in sede di PG si sono dichiarati alloggiati mentre gli atti sono redatti in lingua italiana.

Si ritiene non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo a [redacted]

Si rileva, inoltre che, la totale interruzione del pagamento delle rate del mutuo è avvenuta a in concomitanza all'arresto di [redacted] e si ritiene che ciò possa essere indice della circostanza che lo stesso fosse l'unico ed effettivo titolare del rapporto.

10) [redacted] Srl – massa [redacted] Zenero di [redacted] e [redacted]

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass,1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

In particolare, dall'istruttoria della pratica di mutuo fornita dall'istante, emergono plurime anomalie.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di tre soggetti diversi non legati da alcun vincolo familiare o sentimentale e indicando nella pratica rating dati reddituali non supportati da prove documentali;

- non c'è coincidenza fra soggetti mutuatari e acquirenti;

- negli allegati all'insinuazione al passivo non sono presenti né i contratti di lavoro né le dichiarazioni dei datori di lavoro sull'effettiva esistenza di contratti a tempo indeterminato.

- tutti e tre i soggetti sono dipendenti di società con sede nelle provincie di Milano e di Monza. [redacted] e [redacted] hanno dichiarato alla PG di non aver mai abitato a Mestre, ma Milano e/o a San Giuliano Milanese, mentre nel documento di sintesi rating per tutti e tre i vengono, invece, indicati come indirizzi di residenza "Via [redacted] e [redacted]" (immobili riconducibili a [redacted]). In ogni caso non vi è alcuna prova nella documentazione prodotta della residenza dei soggetti;

- i mutuatari in sede di PG si sono dichiarati alloggiati mentre gli atti sono redatti in lingua italiana.

Si ritiene non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted] [redacted] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo a [redacted] [redacted]

La P.G. in "cronologico 10" (pag. 2) afferma che tutti e tre i soggetti hanno

accesso dei conti correnti contestualmente alla stipula del mutuo e che i conti erano gestiti e movimentati dal [redacted] e a pag. 89; della relazione segnala le movimentazioni bancarie "anomale" intervenute.

Si rileva, inoltre che, la totale interruzione del pagamento delle rate del mutuo è avvenuta a in concomitanza all'arresto di [redacted] e si ritiene che ciò possa essere indice della circostanza che lo stesso fosse l'unico ed effettivo titolare del rapporto.

11) [redacted] Srl – massa [redacted] e [redacted]

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

In particolare, dall'istruttoria della pratica di mutuo fornita dall'istante, emergono plurime anomalie.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della Banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di due soggetti diversi e indicando nella pratica rating dati reddituali non supportati da prove documentali (ad esempio per [redacted])
- negli allegati all'insinuazione al passivo non sono presenti né i contratti di lavoro né le dichiarazioni dei datori di lavoro sull'effettiva esistenza di contratti a tempo indeterminato;

- entrambi i soggetti erano dipendenti della [redacted] società in liquidazione. La [redacted] è la stessa cooperativa per cui lavoravano [redacted] e [redacted] mutuatari della domanda di ammissione rif. 10;

- per entrambi i mutuatari la sede del loro lavoro risulta essere Concorrezzo (MI).

- tutti e tre i soggetti sono dipendenti di società con sede nelle provincie di Milano e di Monza. [redacted] e [redacted] hanno dichiarato alla PG di non aver mai abitato a Mestre, ma Milano e/o a San Giuliano Milanese, mentre nel documento di sintesi rating per tutti e tre i vengono, invece, indicati come indirizzi di residenza "[redacted]" (immobili riconducibili a [redacted]). In ogni caso non vi è alcuna prova nella documentazione prodotta della residenza dei soggetti;

- i mutuatari in sede di PG si sono dichiarati alloggiati mentre gli atti sono redatti in lingua italiana.

Si ritiene non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted] [redacted] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo a [redacted] [redacted]

Il PM argomenta e prova la titolarità occulta dei conti correnti in capo a [redacted] (pag. 30 relazione PG) in quanto dimostra che è a lui che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate (pag. 2 dell'allegato fascicolo Pg "cronologico 11"). Sono state, inoltre, rinvenute a presso l'abitazione di [redacted] e della madre ricevute di versamento contati nei conti intestati ai mutuatari (pag 44 e 45 rel. PG) e a pag. 89 della relazione vengono segnalate le movimentazioni bancarie "anomale" intervenute.

Si rileva, inoltre che, la totale interruzione del pagamento delle rate del mutuo è avvenuta a in concomitanza all'arresto di [redacted] e si ritiene che ciò possa essere indice della circostanza che lo stesso fosse l'unico

ed effettivo titolare del rapporto.

12) ~~Cassa Abil 2111~~ Srl – massa ~~Cass. 1004/2003~~ e ~~Wang~~

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

In particolare, dall'istruttoria della pratica di mutuo fornita dall'istante, emergono plurime anomalie.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di due soggetti non legati da alcun vincolo familiare o sentimentale e indicando nella pratica rating dati reddituali non supportati da prove documentali;
- negli allegati all'insinuazione al passivo non sono presenti né i contratti di lavoro né le dichiarazioni dei datori di lavoro sull'effettiva esistenza di contratti a tempo indeterminato;
- i due soggetti lavorano in provincia di Milano, ancorché tutti nel contratto di mutuo e nella compravendita risultano residenti a Venezia e acquistino l'immobile come prima casa;
- ricorrono, come datori di lavoro, i nomi delle stesse cooperative ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ e ~~XXXX~~ come per gli intestatari di cui alle precedenti domande di

ammissione [redacted]

- i mutuatari in sede di PG si sono dichiarati alloggiati mentre gli atti sono redatti in lingua italiana.

Si ritiene non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo al [redacted]

E' a lui che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate, come indicato anche a pagina 2 dell'allegato fascicolo Pg "cronologico 12" la PG a pag. 88 della relazione segnala le movimentazioni bancarie "anomale intervenute" e alle pagine 44 e 45 indica il rinvenimento a casa di [redacted] e della madre di ricevute di versamento in contante sui conti dei mutuatari.

Si rileva, inoltre che, la totale interruzione del pagamento delle rate del mutuo è avvenuta a in concomitanza all'arresto di [redacted] e si ritiene che ciò possa essere indice della circostanza che lo stesso fosse l'unico ed effettivo titolare del rapporto.

13) Cass. 20/1/05 – massa [redacted] e [redacted]

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

In particolare, dall'istruttoria della pratica di mutuo fornita dall'istante,

emergono plurime anomalie.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di tre soggetti non legati da alcun vincolo familiare o sentimentale e indicando nella pratica rating dati reddituali non supportati da prove documentali (es. ██████████);

- negli allegati all'insinuazione al passivo non sono presenti né i contratti di lavoro né le dichiarazioni dei datori di lavoro sull'effettiva esistenza di contratti a tempo indeterminato. Le buste paga e i Cud allegati sono frammentari ed incompleti;

- due dei tre soggetti sono dipendenti di società con sede in Tavazzano (LO) e Cosenza.

Numerose, poi le anomalie in relazione alla residenza dei mutuatari: nel documento di sintesi rating tutti e tre i soggetti vengono indicati con indirizzo di residenza "██████████" (immobile riconducibile a ██████████) mentre nell'atto di compravendita e nel contratto di mutuo per ██████████ viene indicata la residenza in Mestre mentre ██████████ viene invece indicato Terzigno (NA). Dal fascicolo di PG ("cronologico 13", pag. 2) emerge, inoltre, che sia ██████████ che ██████████ nel periodo successivo l'acquisto non hanno mai risieduto nell'immobile acquistato

- i mutuatari in sede di PG si sono dichiarati alloggiati mentre gli atti sono redatti in lingua italiana.

Si ritiene non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore ██████████ ██████████ la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo al ██████████ ██████████

E' a lui che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate, come provato dalla PG.

Si rileva, inoltre che, la totale interruzione del pagamento delle rate del mutuo è avvenuta a in concomitanza all'arresto di [REDACTED] e si ritiene che ciò possa essere indice della circostanza che lo stesso fosse l'unico ed effettivo titolare del rapporto.

14) [REDACTED] Srl – massa [REDACTED]

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass,1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

In particolare, dall'istruttoria della pratica di mutuo fornita dall'istante, emergono plurime anomalie.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di due soggetti non legati da alcun vincolo familiare o sentimentale (nel fascicolo PG, pag. 34, emerge chiaramente dalle loro dichiarazioni che i due cinesi, [REDACTED] e [REDACTED] non si conoscevano) e indicando nella pratica rating dati reddituali non supportati da prove documentali;
- negli allegati all'insinuazione al passivo non sono presenti né i contratti di

lavoro né le dichiarazioni dei datori di lavoro sull'effettiva esistenza di contratti a tempo indeterminato. Le buste paga e i Cud allegati sono frammentari ed incompleti;

- appare singolare il ricorrere sempre delle medesime società quali datrici di lavoro (per [redacted], nel 2009 e fino ad aprile 2010 e da giugno 2010 [redacted]). Trattasi delle medesime società, con sede operativa in provincia di Milano per cui lavorano [redacted] e [redacted] mutuatari di cui alla domanda di ammissione Veneto Banca n 10.

[redacted], invece, è assunta dalla [redacted] società sottoposta a confisca.

- i mutuatari in sede di PG si sono dichiarati alloggiati mentre gli atti sono redatti in lingua italiana.

Si ritiene non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo [redacted]

E' a lui che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate, come provato dalla PG.

La P.G. in "cronologico 14" (pag. 32) afferma che i due i soggetti hanno acceso un conto corrente contestualmente alla stipula del mutuo e che i conti ero gestiti e movimentati dal [redacted]

Si rileva, inoltre che, la totale interruzione del pagamento delle rate del mutuo è avvenuta in concomitanza all'arresto di [redacted] e si ritiene che ciò possa essere indice della circostanza che lo stesso fosse l'unico ed effettivo titolare del rapporto.

15) Banca [redacted] - massa [redacted] Binhu Lin Kate Chen [redacted]

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice rata/reddito di 75% (rata mensile $\frac{1}{4}$ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare $\frac{1}{3}$ dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di tre soggetti diversi non legati da vincolo di parentela;

- dalla documentazione acquisita dalla PG, pare emergere che la banca non abbia verificato l'effettiva sussistenza dei requisiti di meritevolezza, ma si sia semplicemente basata sulla relazione fornita da [REDACTED] Di rilievo, la [REDACTED] in cui viene indicato che i mutuatari risultano regolarizzati con contratto di lavoro solo da 6/8 mesi, mentre precedentemente lavoravano irregolarmente ("in nero");

- non sono state fornite lettere di assunzioni e copie di contratti di lavoro

- tutti e tre i mutuatari sono soci lavoranti della stessa cooperativa [REDACTED] System [REDACTED] con sede in Concorrezzo Milano. I tre soggetti lavorano in provincia di Milano, ancorché nel contratto di mutuo e nella compravendita risultano residenti a Venezia;

- sia il contratto di mutuo che il contratto di compravendita sono stati sottoscritti da [REDACTED] giusta procura;

Si ritiene inoltre non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [REDACTED] [REDACTED] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo al [REDACTED]

██████████

E' a ██████████ che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate ed è sempre lo stesso ad avere delega alle operazioni sul conto di appoggio del rapporto di mutuo.

Sono state rinvenute a presso l'abitazione di ██████████ e della madre ricevute di versamento contati nei conti intestati ai tre soggetti (pag 57 e 58 rel. PG).

Il conto di appoggio del mutuo è movimentato principalmente con versamenti diretti da parte della madre di ██████████ (€ 19.000).

16) Agenzia delle Entrate – massa ██████████

IL CASO.it

Il G.D.: Non riconosciuto privilegio ex artt. 2772/2780 n. 4 c.c. non essendo individuato il bene su cui il creditore vanta la legittima causa di prelazione.

Escluso per euro 8.266,25 in quanto credito chirografario. Il creditore, infatti, non ha dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto ed il credito non è assistito da legittime cause di prelazione sui beni sequestrati al proposto.

17) ██████████ – no massa

Il G.D.: Escluso per euro 170.554,28.

Il credito è estraneo a ciascuna delle masse che fanno capo alla procedura essendo vantato nei confronti del Condominio ██████████

18) ██████████ Srl – massa Pasato, S. di Deonato, Alaso & C.,

██████████

Il G.D.: Escluso in quanto manca la prova che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass,1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Si rileva inoltre che:

- dal decreto ingiuntivo, alcuni degli effetti cambiari risultano firmati direttamente da [REDACTED], non socio della società;
- il creditore chiede la somma in linea capitale di euro 110.000 ma a comprova del suo credito allega decreto ingiuntivo in cui è azionata la minor somma capitale di € 71.500.

In ogni caso escluso per le masse delle persone fisiche [REDACTED] e [REDACTED] essendo il credito non assistito da legittime cause di prelazione sui beni sequestrati e non avendo il creditore dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto e degli intestatari fittizi.

19) ~~Carica Santiago SpA~~ - massa [REDACTED]

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass,1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di due soggetti diversi non legati da vincolo di parentela. Parrebbe inoltre emergere che il rapporto rata/reddito sia stato calcolato sulla base di dati reddituali netti di un mese (gennaio 2009) in cui per entrambi i soggetti lo stipendio mensile era sensibilmente incrementato da componenti straordinarie. Tenendo conto, invece della paga base degli stessi (circa 1.000), il rapporto rata reddito di 1/3 non parrebbe rispettato. In ogni caso i dati reddituali non sono supportati da prove documentali (quali ad esempio i Cud);

- sia il contratto di mutuo che il contratto di compravendita sono stati sottoscritti da [redacted] giusta procura.

Si ritiene inoltre non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted] [redacted] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo al [redacted] [redacted]

E' a [redacted] che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate.

Alle pag. 70-71 della relazione della PG si evince che il conto (n. 161580) di appoggio del mutuo è acceso contestualmente alla sottoscrizione del mutuo e movimentato con contanti e/o bonifici da parte di Li Lianquin la madre di [redacted]. Versamenti complessivi rilevati €20.100.

Ad colorandum si segnalano i motivi indicati dagli stessi funzionari di banca nei motivi della "Revoca a Rischio" evidenziati dalla PG.

20) [redacted] - massa [redacted] e [redacted]

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile $\frac{1}{4}$ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare $\frac{1}{3}$ dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di due soggetti diversi. Si segnala poi che ultima busta paga di [redacted] allegata è di febbraio 2009 mentre per [redacted] è di gennaio 2009 e la pratica di fido è datata giugno 2009. La prassi bancaria dettata da Banca d'Italia impone l'acquisizione dell'ultima busta paga disponibile);

- negli allegati all'insinuazione al passivo non sono presenti i contratti di lavoro né le dichiarazioni dei datori di lavoro sull'effettiva esistenza di contratti a tempo indeterminato.

In relazione a [redacted] nel fascicolo è presente una dichiarazione del 12 marzo 2009 della General Sistem, nella quale quest'ultima dichiara: "il sig. [redacted] nato in [redacted] il [redacted] residente in via [redacted], 30 [redacted] (MI), è assunto alle nostre dipendenze in qualità di socio lavoratore al 24/10/2008 a tempo determinato fino al 22.04.2009" e che "dal giorno 23.04.2009 sarà assunto a tempo indeterminato". Non è presente alcuna prova circa il fatto che lo stesso sia poi effettivamente stato assunto a tempo indeterminato (ultima busta paga allegata è relativa al mese di gennaio 2009).

- sia il contratto di mutuo che il contratto di compravendita sono stati sottoscritti da [redacted] giusta procura.

Si ritiene inoltre non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted]

la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo a

E' a che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate.

Nella relazione della PG si evince che il conto (n. 163380) di appoggio del mutuo è acceso contestualmente alla sottoscrizione del mutuo e movimentato con contanti e/o bonifici da parte di e (madre). Versamenti complessivi rilevati €17.840.

Ad colorandum si segnalano i motivi indicati dagli stessi funzionari di banca nei motivi della "Revoca a Rischio".

21) - mass. Ateneo Quattrocchi Zbencchia

IL G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

A titolo esemplificativo si evidenzia che:

- l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni della banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di due soggetti diversi.) e con dati reddituali non supportati da prove documentali;
- negli allegati all'insinuazione al passivo non sono presenti né i contratti di lavoro né le dichiarazioni dei datori di lavoro sull'effettiva esistenza di

contratti a tempo indeterminato;

- il mutuo è stato concesso per l'acquisto di prima casa ma entrambi i mutuatari hanno sede di lavoro in provincia di Milano. Nessuna verifica pare essere stata effettuata circa l'effettiva residenza dei soggetti e l'effettiva esigenza/intenzione di acquisto da parte degli stessi dell'immobile;

- sia il contratto di mutuo che il contratto di compravendita sono stati sottoscritti da [redacted] giusta procura.

Si ritiene inoltre non soddisfatto il requisito di meritevolezza in costanza di contratto in quanto è stata certamente acquisita dal direttore [redacted] [redacted] la prova della titolarità occulta dei conti correnti in capo al [redacted] [redacted]

E' a [redacted] che i funzionari di banca si rivolgono per richiedere il pagamento delle rate.

Nella relazione della PG si evince che il conto (n. 165980) di appoggio del mutuo è acceso contestualmente alla sottoscrizione del mutuo e movimentato con contanti e/o bonifici da parte di [redacted] (madre).
Versamenti complessivi rilevati €17.900.

Ad colorandum si segnalano i motivi indicati dagli stessi funzionari di banca nei motivi della "Revoca a Rischio".

22) Condominio [redacted] - massa sub 1) [redacted], 2) [redacted], 3) (P [redacted] C. nonché [redacted] A [redacted], socio accomandatario), 4) ([redacted] e [redacted], 5) ([redacted] e [redacted], 6) ([redacted] e Z [redacted], 7) ([redacted] e [redacted] e 8) ([redacted] V [redacted] a)

Il G.D.: Escluso il credito di euro 9.983,18 di cui alla massa sub 6) ([redacted] [redacted] L. B. [redacted] e Z [redacted] G. [redacted]) non essendo stato trascritto il pignoramento sui beni immobili relativi alla massa e non avendo il

creditore dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto.

AmMESSO il credito di euro 122.757,12 di cui alle masse sub 1) (██████████), 2) (██████████), 3) (██████████) di ██████████ nonché ██████████ Alessia, socio accomandatario), 4) (██████████) e (██████████), 5) (██████████) e (██████████), 7) (██████████) e (██████████) e (██████████) e 8) (██████████) e (██████████) assistito da legittime cause di prelazione (trascrizione pignoramento).

Escluso per la parte chiesta in prededuzione in quanto credito sorto nel corso del procedimento, liquido, esigibile e non contestato e quindi non accertabile secondo le modalità previste dagli art. 57, 58 e 59 (art. 54 d.lgs. 159/11).

23) Marco Gi. Srl – massa N. ██████████ di ██████████
(credito sociale) ██████████ (socio accomandatario)

Il G.D.: AmMESSO, nella massa sociale, per la somma in linea capitale di euro 18.500,00 giusta riconoscimento di debito (di data certa anteriore al sequestro) oltre interessi nella misura massima indicata dall'art. 52, co. 2 bis D.Lgs. 159/2011.

Escluso nella massa del socio accomandatario non essendo il credito assistito da legittime cause di prelazione sui beni sequestrati e non avendo il creditore dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto.

Esclusa, in ogni caso, la richiesta delle eccedenze trattenute.

24) Intesa Sanpaolo Spa – massa P. K. K.

Il G.D.: Escluso poiché manca la prova che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento

incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Impossibile, stante la carenza documentale, verificare se l'istituto abbia correttamente valutato il merito creditizio del mutuatario.

Comunque escluso essendo inidoneo il certificato ex art. 50 Tub ai fini della prova del credito (Cass. 9695/2011 e Cass. 1650/2014). L'istante, non allega piano di ammortamento, il prospetto di calcolo degli interessi o altra apposita rendicontazione.

In ogni caso escluso non essendo il credito assistito da legittime cause di prelazione sui beni sequestrati e non avendo il creditore dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto.

25) Condominio "Città di [redacted]" – massa [redacted] di [redacted]

Il G.D.: Escluso non avendo titolo il condominio per insinuarsi nei confronti del conduttore [redacted] né nei confronti del socio accomandatario [redacted].

In Cassazione, sentenza 246/94, infatti si legge che "Solo i proprietari delle porzioni di piano di un edificio sono obbligati verso il condominio al pagamento degli oneri condominiali, e non anche i conduttori. Tra il condominio e questi ultimi non esiste alcun rapporto che legittimi la proposizione di azioni dirette dell'uno nei confronti degli altri, neppure se questi hanno provveduto in passato a pagare personalmente e di propria spontanea volontà gli oneri condominiali direttamente al condominio".

In ogni caso, si rileva che trattasi di spese condominiali relative ad immobile dissequestrato e già restituite all'avente diritto [redacted] (proprietario).

26) Condominio '██████████' – no massa

Il G.D.: Escluso trattandosi di rate condominiali relative ad immobile dissequestrato nella procedura R.G. Prev. 5/2013.

27) ██████████ – massa ██████████

Il G.D.: Ammesso in privilegio generale ex art. art.2752, co.3, cc per euro 3.120,14.

Escluso per euro 330,50 in quanto credito chirografario. Il creditore, infatti, non ha dato prova di aver escusso il restante patrimonio del proposto ed il credito non è assistito da legittime cause di prelazione sui beni sequestrati al proposto.

28) Comune ██████████ – massa ██████████

Il G.D.: Ammesso in privilegio generale ex art. art.2752, co.3, cc per euro 243,54 in quanto relativo a periodo anteriore a sequestro oltre interessi nella misura massima indicata dall'art. 52, co. 2 bis D.Lgs. 159/2011

Escluso il residuo credito (in linea capitale) di euro 1.158,44 essendo successivo al provvedimento di sequestro (prededucibile) e, per l'effetto non accertabile secondo le modalità previste dagli art. 57, 58 e 59 (art. 54 d.lgs. 159/11).

29) ██████████ – massa ██████████

Il G.D.: Ammesso come chiesto in chirografo per complessivi euro 1.351,19.

30) Com. di Piove di Sacco Soc. Coop – massa Regnato Alessia

[REDACTED]

Il G.D.: Inammissibile essendo la domanda depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 57 co 2 DLgs 159/2011.

31) Equitalia Nord Spa – massa Nuovo Negro - Pan S.p.A. di Ziano

Il G.D.: Inammissibile essendo la domanda depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 57 co 2 DLgs 159/2011.

Non opponibile alla Procedura un difetto di comunicazione tra gli enti impositori ed Equitalia.

Si rileva inoltre che:

- con istanza depositata il 22.01.16 Equitalia ha provveduto al deposito di domanda di ammissione al passivo della Procedura per la [REDACTED] per l'effetto non è eccepibile da parte della stessa la non conoscenza dell'intervenuta fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e dei termini per il deposito delle istanze di accertamento assegnati ai sensi dell'art. 57 co. 2 d.lgs. 159/2011;

- in ogni caso sulla base della documentazione depositata nel corso dell'udienza del 19/04/16 emerge che Equitalia avendo avuto notizia, il 2 febbraio 2016 della necessità di insinuarsi anche per altri soggetti, ha comunque avuto a disposizione sei giorni per il deposito della domanda nei termini (entro l'8 febbraio 2016).

32) Equitalia Nord Spa – massa Sere Rosso - Gas di Lido, Ji e C. Chen

Il G.D.: Inammissibile essendo la domanda depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 57 co 2 DLgs 159/2011.

- in ogni caso sulla base della documentazione depositata nel corso dell'udienza del 19/04/16 emerge che Equitalia avendo avuto notizia, il 2 febbraio 2016 della necessità di insinuarsi anche per altri soggetti, ha comunque avuto a disposizione sei giorni per il deposito della domanda nei termini (entro l'8 febbraio 2016).

34) Equitalia Nord Spa – massa [REDACTED]

Il G.D.: Inammissibile essendo la domanda depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 57 co 2 DLgs 159/2011.

Non opponibile alla Procedura un difetto di comunicazione tra gli enti impositori ed Equitalia.

Si rileva inoltre che:

- con istanza depositata il 22.01.16 Equitalia ha provveduto al deposito di domanda di ammissione al passivo della Procedura per la massa [REDACTED], per l'effetto non è eccepibile da parte della stessa la non conoscenza dell'intervenuta fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e dei termini per il deposito delle istanze di accertamento assegnati ai sensi dell'art. 57 co. 2 d.lgs. 159/2011;

- in ogni caso sulla base della documentazione depositata nel corso dell'udienza del 19/04/16 emerge che Equitalia avendo avuto notizia, il 2 febbraio 2016 della necessità di insinuarsi anche per altri soggetti, ha comunque avuto a disposizione sei giorni per il deposito della domanda nei termini (entro l'8 febbraio 2016).

35) Equitalia Nord Spa – massa Bifrazione Sas di Chen Zhi, Chen Zhi

Il G.D.: Inammissibile essendo la domanda depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 57 co 2 DLgs 159/2011.

Non opponibile alla Procedura un difetto di comunicazione tra gli enti

impositori ed Equitalia.

Si rileva inoltre che:

- con istanza depositata il 22.01.16 Equitalia ha provveduto al deposito di domanda di ammissione al passivo della Procedura per la massa ~~XXXXXX~~, per l'effetto non è eccezionale da parte della stessa la non conoscenza dell'intervenuta fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e dei termini per il deposito delle istanze di accertamento assegnati ai sensi dell'art. 57 co. 2 d.lgs. 159/2011;
- in ogni caso sulla base della documentazione depositata nel corso dell'udienza del 19/04/16 emerge che Equitalia avendo avuto notizia, il 2 febbraio 2016 della necessità di insinuarsi anche per altri soggetti, ha comunque avuto a disposizione sei giorni per il deposito della domanda nei termini (entro l'8 febbraio 2016).

36) ~~Cassa di RMBB Securitisation~~ - massa ~~Donato Alessia et al~~
~~Xiaoli~~

Il G.D.: Escluso in quanto credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto e il reimpiego.

Spetta al terzo l'onere di provare la sua buona fede e il suo affidamento incolpevole (Cass.1004/2003; Cass. 45572/2007; Cass. 19761/2007) nonché la mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto (Cass.11/02/2005).

Il requisito di meritevolezza non risulta integrato ab origine non avendo l'Istituto correttamente valutato il merito creditizio.

In particolare, dall'istruttoria della pratica di mutuo fornita dall'istante, emergono plurime anomalie.

A titolo esemplificativo si evidenzia che l'indice impegni/reddito di 75% (rata mensile ¼ redditi mensili) è stato reso in linea con le prescrizioni

della Banca d'Italia (la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dei redditi mensili) mediante aggregazione di redditi di due soggetti diversi (~~segnato da Lao Xiao~~) non legati da vincoli di parentela e indicando nella pratica rating dati reddituali non supportati da prove documentali.

Si rileva che nell'insinuazione sono state allegate solo buste paga dei due mutuatari. Assenti Cud, eventuali copie di contratti di lavoro, dichiarazioni del datore di lavoro.

Sono presenti solo lettere di assunzioni non accompagnate dai contratti a tempo indeterminato (per).

Si rileva, inoltre, che per non sussiste rapporto di lavoro dipendente e che la stessa, quindi, non aveva alcuna garanzia di poter mantenere immutata nel tempo la sua capacità restitutoria.

Per tutto quanto sopra pare emergere, quindi, che non siano state rispettate le indicazioni Banca d'Italia e le prassi bancarie circa la completa e corretta valutazione del merito creditizio dei mutuatari.

Si rileva, inoltre, che ha sottoscritto l'atto di mutuo in qualità di procuratore di

Ad colorandum si osserva che la parte non ha adempiuto all'ordine di esibizione documentale degli organi di P.G..

P.Q.M.

Il Giudice Delegato

Esclude:

- **integralmente** le domande numero: 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 24), 25), 26) e 36);
- **parzialmente** le domande numero:
 - 1) per € 40.332,64;
 - 22) per € 36.492,86;

23) per € 1.138,03;

27) per € 330,53;

28) per € 1.158,44;

Ammette le domande numero:

1) in privilegio ex art. 2778 c.c. n. 18 per € 20.606,21, con riserva in privilegio ex art. 2778 c.c. n. 18 per € 133.737,52, in privilegio ex art. 2278 c.c. n. 20 per € 687,49;

22) in privilegio pignoratizio per € 122.757,12

23) in chirografo per € 18.500,00;

27) in privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c. per € 3.120,14;

28) in privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c. per € 243,54;

29) in chirografo per € 1.351,19;

il tutto oltre interessi nella misura massima indicata dall'art. 52 co. 2 bis D.lgs. 159/2011.

Dichiara **inammissibili**, in quanto depositate oltre il termine perentorio di cui all'art. 57 co.2 d.lgs. 159/2011, le domande numero: **30), 31), 32), 33), 34), 35)**

Il tutto come riassunto e nel dettaglio argomentato allegato prospetto distinto per masse (**All. 1**).

Il GD terminato così terminato l'esame di tutte le domande, forma lo stato passivo, e lo rende contestualmente esecutivo .

Provvedimento letto in udienza il 24.5.2016 alla presenza delle parti indicate nel verbale.


Venezia 24.5.2016

IL Giudice Delegato



DEPOSITATO IN UDIENZA
OGGI 24 MAR 2016

Il Cancelliere
18 09 2016
(Dott.ssa Rita VANTINI)



IL CASO.it